

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRa e composto dal Direttore Generale dell'ISPRa e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRa stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio federale formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;
- CONSIDERATO** che, all'interno del Sistema ISPRa-ARPA/APPA è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività di diffusione delle informazioni ambientali;
- VISTO** il documento "Tariffario nazionale per le prestazioni del Sistema ARPA/APPA, di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161" (nel seguito "Tariffario"), allegato alla presente delibera di cui è parte integrante;
- CONSIDERATO** che il "Tariffario" è stato elaborato da un Gruppo di lavoro all'uopo istituito (seduta del Consiglio federale del 19 dicembre 2011), cui hanno partecipato i rappresentanti delle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia e della Provincia autonoma di Trento e fornito il proprio contributo le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Calabria, risultando quindi condiviso da un elevato numero di Agenzie locali;
- CONSIDERATO** che il "Tariffario" è stato predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161, con cui è stabilito che l'ISPRa, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti



dal Sistema agenziale e che nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo adotti con proprio decreto, e definisca le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a buon fine;

VISTO

l'art. 6 del proprio Regolamento di funzionamento;


adotta la seguente

DELIBERA

- 1) È approvato il documento “Tariffario nazionale per le prestazioni del Sistema ARPA/APPA, di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161”, che è parte integrante della presente delibera.
- 2) Il Consiglio federale dà mandato a ISPRA di trasmettere tempestivamente il documento “Tariffario nazionale per le prestazioni del Sistema ARPA/APPA, di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161” al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il prosieguo di competenza, come previsto all'art. 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161.

Roma, 15 maggio 2013

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



*Gruppo di lavoro ISPRA-ARPA/APPAs per la definizione del tariffario nazionale
di cui all'articolo 4, comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161*

TARIFFARIO NAZIONALE PER LE PRESTAZIONI DEL SISTEMA ARPA/APPAs

Il presente tariffario è stato predisposto ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 10 agosto 2012, n. 161, che stabilisce che l'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale, e definire le modalità di stipula di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione ed il relativo Piano di Utilizzo non vadano a buon fine. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPAs territorialmente competenti.

Il tariffario, è stato elaborato da un Gruppo di lavoro all'uopo istituito che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle seguenti ARPA/APPAs: ARPA Veneto, APPA Trento, ARPA Lombardia, ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Marche, ARPA Toscana, ARPA Lazio, ARTA Abruzzo, ARPA Puglia.

Hanno, inoltre, fornito il proprio contributo l'ARPA Friuli Venezia Giulia, l'ARPA Piemonte, l'ARPA Molise e l'ARPA Calabria.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPAs è tenuto a organizzare e svolgere per le attività di accertamento di cui all'articolo 5 del DM 161/2012 propedeutiche all'approvazione, da parte dell'Autorità competente, del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.

In particolare, l'articolo 5 individua tre distinte fattispecie in relazione alle caratteristiche del sito di produzione e destinazione delle terre e rocce da scavo. Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPAs prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell'Autorità competente, in altri casi è, invece, stabilito un intervento diretto delle agenzie.

Articolo 5, comma 3: Il Piano di utilizzo dimostra che le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CsC) di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione. In questo caso l'Autorità competente può approvare il Piano di Utilizzo o esprimere il diniego all'approvazione dello stesso entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. In caso di diniego è fatta salva la facoltà per il proponente di presentare un nuovo Piano di utilizzo. Decorsi i 90 giorni il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo (regime del silenzio assenso). Nell'ambito della procedura amministrativa di approvazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, "L'Autorità competente ha la facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPAs), con provvedimento motivato secondo i criteri di cui al seguente comma 10, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2 o dell'eventuale integrazione, di verificare, sulla base del Piano di Utilizzo ed a spese del proponente secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3, la sussistenza dei requisiti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del regolamento. In tal caso l'ARPA o l'APPAs, può chiedere al proponente un

approfondimento d'indagine in contraddittorio, per accertare entro quarantacinque giorni la sussistenza dei requisiti di cui sopra, comunicando gli esiti all'Autorità competente."

Il comma 3 prevede, quindi, un possibile intervento di ARPA/APPA, su richiesta dell'Autorità competente, consistente nella:

- verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità ambientale (articolo 4, comma 1, lettera d). Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2 e 4 al decreto;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Articolo 5, comma 4: Il Piano di utilizzo dimostra che la realizzazione dell'opera interessa un sito in cui, a causa di fenomeni naturali, le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CsC) indicate nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5, al titolo V parte IV del d.lgs. n. 152/2006. In questo caso il decreto fa salva la possibilità che, per tali composti ed elementi, le concentrazioni possano essere assunte pari al valore di fondo esistente per i parametri superati (nel caso di utilizzo in sito diverso rispetto a quello di produzione viene richiesto un ambito territoriale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto del superamento). Prevede altresì che *"in fase di predisposizione del Piano di Utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contraddittorio con l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o con l'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio."* In caso di esito positivo, il proponente potrà presentare il Piano di Utilizzo e procedere secondo quanto disciplinato al comma 3.

Il comma 4 prevede, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica del Piano di accertamento presentato dal proponente;
- esecuzione di eventuali sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti in contraddittorio e delle analisi al fine di verificare i risultati conseguiti dal laboratorio incaricato dal proponente; il numero dei campioni deve essere compatibile con le esigenze di elaborazione statistica dei dati, mentre i parametri da indagare sono metalli che si suppone possano presentare un superamento delle CSC per effetto della naturale composizione del suolo;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti del piano di accertamento eseguito in contraddittorio.

Articolo 5, comma 5: I siti di produzione di terre e rocce sono oggetto di interventi di bonifica di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del Titolo II, Parte sesta, dello stesso decreto legislativo. In questo caso *"previa richiesta del proponente, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) sono individuati dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (APPA) competente per territorio secondo il tariffario di cui all'articolo 4, comma 3. L'ARPA o APPA, entro sessanta giorni dalla data della*

richiesta, comunicano al proponente se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano di Utilizzo."

Il comma 5 prevede, quindi, un intervento diretto di ARPA/APPA consistente nella:

- verifica della documentazione relativa alle attività di bonifica o di ripristino ambientale che sono stati eseguiti nel sito;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione di campionamenti ed analisi al fine di verificare la sussistenza di requisiti di compatibilità ambientale (articolo 4, comma 1, lettera d). Il numero dei campioni così come la tipologia dei parametri da eseguire è funzione delle particolari e specifiche criticità affrontate per procedere alla bonifica dell'area, agli obiettivi di bonifica stabiliti dal progetto approvato ed al tipo di interventi eseguiti fino alla conclusione dei lavori ed alla certificazione della bonifica;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento della sussistenza dei requisiti.

Di seguito sono riportate le voci di costo contenute nella proposta di tariffario nazionale distinte in base alle tre fattispecie di interventi descritti e alle relative attività che ciascun tipo di intervento richiede.

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHISTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)	
articolo 5 comma 3	Verifica sussistenza requisiti Allegato 4	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130	
			area 2.500-10.000 mq	390	
			area 10.000-50.000 mq	780	
			ogni ulteriori 50.000 mq	780	
		Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130	
			area 2.500-10.000 mq	390	
			area 10.000-50.000 mq	780	
			ogni ulteriori 50.000 mq	780	
	Approfondimento d'indagine (contraddittorio)	Sopralluogo	area < 2.500 mq	130	
			area 2.500-10.000 mq	390	
			area 10.000-50.000 mq	780	
			ogni ulteriori 50.000 mq	780	
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE	35	
			COMPLESSO	100	
			Analisi (costo per campione)	Metalli set minimo	200
				Idrocarburi C>12	85
BTEX	150				
IPA	150				
	Amianto (qualitativa)	100			
	Amianto (quantitativa)	500			
	Altri parametri: vedi punto art. 5 c. 5				

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHIESTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)
articolo 5 comma 4	Esecuzione piano di accertamento (contraddittorio)	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Sopralluogo (eventuale)	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli (1)	50
			Metalli (2-5)	130
			Metalli (6-10)	200
			Metalli (11-14)	250
			Amianto (qualitativa)	100
Amianto (quantitativa)	500			
Relazione tecnica		780		

RIFERIMENTI DM 161/2012	INTERVENTI RICHIESTI	FASE DI INTERVENTO	PARAMETRO	COSTO Minimo (EURO)
articolo 5 comma 5	Verifica sussistenza requisiti Allegato 4	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
	Esecuzione indagini	Sopralluogo	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriori 50.000 mq	780
		Campionamento (costo per campione)	SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
		Analisi (costo per campione)	Metalli (fino a 10 - set minimo)	150
			Metalli (11-14)	225
			Idrocarburi C<12	70
			Idrocarburi C>12	85
			Organici aromatici (compreso BTEX)	150
			Organici aromatici (GC-MS)	260
			Organoalogenati	150
			Organoalogenati (GC-MS)	260
			Organostannici	150
			Ammine aromatiche	150
			Ammine aromatiche (GC-MS)	260
			Nitrobenzeni	150
			Nitrobenzeni (GC-MS)	260
			Clorobenzeni	150
			Clorobenzeni (GC-MS)	260
			Fenoli clorurati	150
			Pesticidi organoclorurati	160
			Pesticidi organoclorurati (GC-MS)	260
			Diossine e furani e/o PCB in alta risoluz.	1200
IPA			150	
IPA (GC-MS)		260		
PCB		150		
PCB (GC-MS)		260		
Amianto (qualitativa)		100		
Amianto (quantitativa)	500			

NOTE

a) COSTO ANALITICO PER CAMPIONE (art. 5 c. 3):

- Set minimo (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Mercurio, Zinco, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto): 385€ (885€ se necessario eseguire l'analisi quantitativa dell'amianto)
- Set in caso di presenza di Infrastrutture viarie di grande comunicazione e/o insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera (Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Mercurio, Zinco, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA): 685€ (1.185€ se necessario eseguire l'analisi quantitativa dell'amianto)

b) CAMPIONAMENTO: in situazioni particolari che prevedano il ricorso ad attrezzature che non sono nelle dirette disponibilità delle ARPA/APPA saranno applicate specifiche tariffe definite dalle ARPA/APPA stesse.

c) Per le voci di costo non ricomprese nel presente tariffario si deve fare riferimento al tariffario delle ARPA/APPA competenti per territorio.